



UNISIN

Falcri Silcea Sinfub
Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze



Le delusioni del WELFARE...!



Ci sembrava di aver ben compreso la volontà aziendale di promuovere il "welfare", ovvero quel sistema fiscalmente agevolato per somministrare una parte di retribuzione ai lavoratori, tramite servizi, con benefici ripartiti.

Tuttavia, **grazie alla richiesta di UNISIN di inserire in busta paga un contatore specificamente dedicato**, molti colleghi hanno scoperto una cattiva prassi della contabilità aziendale

che li danneggia: **i Fringe Benefits (fattispecie in cui rientrano ad es. i buoni benzina e i buoni spesa) richiesti e percepiti nel mese di dicembre vengono "contabilizzati" nel successivo mese di gennaio**. A causa di tale scelta contabile, in molti casi viene superato, dunque, il limite di esenzione fiscale di 258€ **con l'esito inevitabile di essere totalmente sottoposti a tassazione ordinaria**.

Ci è parso subito improprio l'atto di imperio del nostro "sostituto di imposta": non siamo fiscalisti **ma non ci sembra regolare spostare una somma percepita da un anno fiscale ad un altro**. Chissà se le Certificazioni Uniche seguenti potranno risultare corrette...

In ogni caso, quello che ci preme stigmatizzare, è il fatto che di tale meccanismo l'Azienda non abbia informato i colleghi! Sarebbe bastata una semplice comunicazione per far sì che i colleghi adottassero **qualche minima precauzione...**

A SEGUITO DELL'ADOZIONE DI QUESTA PRASSI CONTABILE E DELLA MANCANZA DI INFORMAZIONE VERSO I COLLEGHI, MOLTI HANNO SUBITO UN DANNO ECONOMICO. RITENIAMO PERTANTO DOVEROSO, DA PARTE DELL'AZIENDA, UN RISARCIMENTO.

Il legislatore (ovvero lo Stato Italiano) fornirebbe tutti gli strumenti tecnici per gestire e far rientrare nella regolarità, anche il caso di contabilizzazioni ed erogazioni tardive a cavallo degli anni fiscali. **Attraverso una norma contenuta nell'art.51 del TUIR, infatti, si contempla da tempo il "principio di cassa allargato", ovvero quel meccanismo che permette di contabilizzare nell'anno fiscale precedente (ad es. il 2019) tutte le cifre corrisposte al dipendente entro il 12° giorno dell'anno successivo (ad es. il 2020) ed imputabili a spettanze pregresse**. Il caso in specie potrebbe forse essere risolto anche per questa via, per altro praticata abbondantemente da tantissime aziende e contemplata nei sistemi informatici più diffusi per la gestione della contabilità e paghe. **Ma pare non ci sia la "volontà" di percorrere nemmeno questa strada...**

E' ovvio che ai colleghi danneggiati non resterà altro che subire questa vessazione! La strada di un "ricorso tributario" individuale presso l'Agenzia delle Entrate ci risulta infatti assai onerosa.

Tuttavia **la conclusione della vicenda non può che andare a totale svantaggio del meccanismo del welfare**: già si tratta di un sistema complicato e farraginoso, se poi i vantaggi fiscali (di dubbia validità nel caso del conferimento di parte del VAP, come da noi già segnalato) devono dipendere dalla "comodità" aziendale e, come nel caso trattato, sfumare e ritorcersi contro il lavoratore... conviene veramente?

E l'Ufficio Acquisti???

Firenze, 8 gennaio 2020

La Segreteria
Organo di Coordinamento
UNISIN Findomestic